
	<h1>COMUNE DI CASSARO</h1> <p>Libero Consorzio di SIRACUSA</p> <p>Telefono UTC/0931/877610 – Fax 0931/877609 – e.mail:utccassaro@gmail.com Pec: utccassaro@pec.it</p>	
		<p>CASSARO - PANTALICA- Patrimonio dell'Umanità World Heritage List Unesco</p>

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

N. 64 / UTC del 27/03/2020

N. 107/ GEN del 27/03/2020

OGGETTO: Impegno di spesa per il pagamento della sanzione pecuniaria pervenuta da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, giusto atto di contestazione n. 99100-11-2020.

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette** del mese di **marzo**, nell'Ufficio Tecnico il sottoscritto arch. Minozzi Luigi,

RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Giusto Decreto Sindacale n°17 del 18/10/2018, in virtù delle competenze derivategli ai sensi e per gli effetti della Legge 15 Maggio 1997 n. 127, come recepita dalla L.R.7 settembre 1998 n. 23;

PREMESSO CHE:

- Il Comune di Cassaro è titolare della licenza di esercizio codice ditta: IT00SRE00781I, rilasciata in data 13/04/2011, per l'esercizio di una officina di energia elettrica a dichiarazione di consumo, per la quale è prevista la registrazione giornaliera, su apposito registro;

- con nota prot n. 4750/RU del 11/02/2020 è pervenuta da parte delle Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, un atto di contestazione n. 99100 - 11 - 2020 per omessa presentazione della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica relativa all'anno 2018, giusto prot. agli atti di codesto ufficio, n. 855 del 13/02/2020;

CONSIDERATO che, la controversia può essere definita in modo agevolato con il pagamento entro sessanta giorni della notifica dell'atto di cui sopra, con la sanzione di € 166,67 (pari a 1/3 della somma);

CONSIDERATO per quanto espresso, è essenziale procedere alla copertura della spesa equivalente a € 166,67;

DATO ATTO che, **nelle more** di approvazione del bilancio di previsione, si intende comunque procedere all'impegno di tale spesa, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, in base a quanto stabilito dal D.Lgs n. 267 /2000, art. 163 comma 5 lettera c;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 47 del 29.12.2017 è stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario per l'Ente, ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO che con Delibera del C.C. n. 22 del 28/05/2019 è stato approvato il bilancio di previsione 2019/2021, in esecuzione dell'art. 5 del Decreto Ministeriale del 20/12/2018;

RITENUTO per quanto sopra espresso, di impegnare la spesa di € 166,67 per il pagamento della sanzione pecuniaria, giusto atto di contestazione n. 99100-11-2020 del 11/02/2020;

VISTO l'OREL vigente nella Regione Siciliana, nonché il relativo regolamento di esecuzione;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 - art. 163 comma 5, lettera c (T.U.E.L);

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la L.R. 11.12.1991 n. 48;

VISTO il D. Lgs 33/2013 e ss.mm.ii;


RITENUTO la propria competenza;

DETERMINA


Per le motivazioni di cui sopra che qui s'intendono integralmente riportati:

- 1) **DI IMPEGNARE** la spesa di € 166,67 per il pagamento della sanzione pecuniaria pervenuta da parte dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Siracusa, giusto atto di contestazione n. 99100-11-2020 del 11/02/2020;
- 2) **DI IMPUTARE** la spesa di € 166,67 al codice 01.01.01.102 del bilancio di previsione 2019-2021, esercizio 2020;
- 3) **DI DARE ATTO** che, **nelle more** di approvazione del bilancio di previsione, si intende comunque procedere all'impegno di tale spesa, in quanto trattasi di spesa a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, in base a quanto stabilito dal D.Lgs n. 267 /2000, art. 163 comma 5 lettera c;
- 4) **DI AUTORIZZARE** l'Ufficio Ragioneria al pagamento della sanzione pecuniaria di € 166,67, a mezzo bonifico bancario, attenendosi alle modalità di cui all'allegato prospetto, tramite codice Iban: **IT82 Q076 0117 10000102 2129 926**, citando nella causale: *atto di contestazione n. 99100-11-2020*;
- 3) **DI ACCERTARE**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la conformità amministrativa contabile del presente provvedimento anche in ordine alla regolarità sottoscritta dal presente provvedimento da parte del Responsabile Unico del Procedimento;
- 5) La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio e sul sito internet del Comune di Cassaro, per quindici giorni consecutivi;
- 6) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede – per quanto di competenza.

Il Responsabile del settore tecnico
(arch. Luigi Minozzi)




PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime parere favorevole di regolarità Contabile e si attesta la copertura finanziaria di € 166,67 al codice di cui sopra.
Cassaro, 27.03.2020



Il Responsabile del Servizio Finanziario

(rag. P. Italia)



Prot. n. 30
DEC 13.02.2020



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



Protocollo: 4750/RU

Direzione Regionale Sicilia
Ufficio delle Dogane di Siracusa
Sezione Legale e Contenzioso

Siracusa, 11/02/2020

Al Comune di Cassaro

sindaco.cassaro@pec.it

UFFICIO DOGANE DI SIRACUSA

ATTO DI CONTESTAZIONE

per violazioni al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (accise), elevato ai sensi dell'articolo 16, comma 1, (procedimento di irrogazione delle sanzioni) del d. lgs. n. 472/97.

99100 - 11 - 2020

Il Direttore ad interim
dell'Ufficio delle Dogane di Siracusa

Visto il verbale di constatazione redatto da questo Ufficio in data 03/05/2019 prot. n. A/8785, nei confronti del **"COMUNE DI Cassaro"** (P.IVA 00288640899), in atti rappresentato dal sindaco pro tempore **GARRO Mirella**, nata a Siracusa il 07/05/1974 - C.F. **GRRMLL74E471754B**, domiciliata per la carica presso la sede della società, esercente l'officina di produzione di energia elettrica da altre fonti rinnovabili situata in Cassaro (SR) Via S. Sebastiano – presso Scuola Media, per l'attività svolta è stato rilasciato codice ditta IT00SRE00781I, verbale regolarmente notificato alla parte in data 07/05/2019 a mezzo posta elettronica certificata;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante il Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (accise);

Ritenuto in fatto che dagli accertamenti mirati a verificare il rispetto della vigente normativa in materia di produzione di energia elettrica, è risultato il seguente rilievo:

- 1) L'omessa presentazione della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica relativa all'anno 2018, costituisce violazione dell'art. 53, comma 9, del Decreto Legislativo n. 504 del 26.10.1995 (T.U. Accise), punita ai sensi dell'art. 50, comma 1, della stessa norma con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a 3.000,00;

Ritenuto che l'omessa presentazione della dichiarazione di consumo dell'energia elettrica relativa all'anno 2018, costituisce violazione dell'art. 53, comma 9, del Decreto Legislativo n. 504 del 26.10.1995 (T.U. Accise), punita ai sensi dell'art. 50, comma 1, della stessa norma con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 500,00 a 3.000,00;

Considerato la condotta del trasgressore, l'effettiva entità del fatto nonché la rilevata inesistenza di procedimenti fiscali della stessa indole non definiti ai sensi dell'art. 13,16 e 17 del D. L.vo n. 472/97;

Visti l'art. 11 decreto legislativo n° 472/97 e l'art. 7 del D.L. 269/2003, la responsabilità delle violazioni è posta a carico del "COMUNE DI Cassaro" (P.IVA 00288640899), in atti rappresentato dal sindaco pro tempore GARRO Mirella, domiciliata per la carica presso la sede della società;

Atteso che dagli elementi probatori in atto acquisiti e conosciuti, i fatti ascritti al trasgressore possono ritenersi precisi e concordanti;

Visti i decreti legislativi 18.12.1997 n° 471 e n. 472 e successive modifiche,

DETERMINA

a carico del "COMUNE DI Cassaro" (P.IVA 00288640899), in atti rappresentato dal sindaco pro tempore GARRO Mirella, domiciliata per la carica presso la sede della società

per le violazioni di cui al rilievo 1)

SANZIONE PECUNIARIA DOVUTA

€ 500,00

Modalità di definizione della sanzione

Si avvisa la ditta che, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del D.L.vo n. 472/97, la controversia di cui al punto sub a) può essere DEFINITA IN MODO AGEVOLATO con il pagamento, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica

del presente atto di € 166,67 (centosessantasei/67) (pari a 1/3 della sanzione come sopra determinata).

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento di quanto dovuto in premessa, nel termine di sessanta giorni dalla notifica, può essere effettuato:

- in contanti, presso la cassa centrale dell'Ufficio delle Dogane e Monopoli di Siracusa, sito in Via Riva della Darsena 8, negli orari di apertura al pubblico (tel.091- 7653664);
- tramite bonifico – codice IBAN: **IT82 Q076 0117 10000102 2129 926**, citando nella causale: *atto di contestazione n° 99100 - 11 - 2020* .
- mediante versamento tramite conto corrente postale n. **001022129926**, intestato all'**Agenzia Dogane – UD Siracusa Capo Area Gestione Tributi**, citando nella causale: *atto di contestazione n° 99100 - 11 - 2020* .

Si avvisa inoltre la parte che, ai sensi dell'articolo 16 del decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, può, in via esclusivamente alternativa:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, presentare deduzioni difensive a questo Ufficio. La produzione di deduzioni difensive impedisce la proposizione del ricorso alla competente Commissione tributaria. Qualora l'Ufficio ritenesse di non dover accogliere le deduzioni presentate, entro un anno dalla loro proposizione, adoterà un provvedimento di irrogazione della sanzione; contro detto provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla notifica, alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa;
- entro 60 giorni dalla notifica del presente atto, presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa secondo le modalità previste dal D.lgs. 546/92.

Si informa che, ai sensi dell'art. 20, del D.L.vo n. 546/92 il ricorso:

- è proposto in conformità all'art. 16 bis c. 3 del D. Lgs. N. 546/1992, esclusivamente mediante notifica e deposito telematico secondo le disposizioni contenute nel D. M. Finanza 163/2013 e nei successivi decreti di attuazione.
- Nelle sole cause di valore fino ad € 3.000,00 qualora la parte si costituisca in giudizio senza assistenza tecnica, è ammessa la notifica mediante consegna dell'atto originale all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia, oppure mediante spedizione a mezzo servizio postale con plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (in questo caso il ricorso si intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indicate – art. 20, comma 2, del Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546); oppure mediante notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario a norma degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile e il ricorso potrà essere depositato presso la Commissione Tributaria Provinciale competente.

Ai sensi dell'articolo 17-bis del d. lgs. 546/92, qualora l'importo del presente atto non sia superiore a € 50.000, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una motivata proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorrente vorrà allegare, all'istanza in esame, copia della documentazione utile ai fini della decisione della stessa.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica all'Ufficio delle dogane di Siracusa, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo/mediazione. Si applica la sospensione dei termini processuali del periodo feriale.

Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso. Qualora la procedura di reclamo/mediazione si concluda con un provvedimento notificato al contribuente prima della scadenza dei novanta giorni, quest'ultimo dovrà costituirsi in giudizio entro 30 giorni decorrenti dalla predetta notifica.

La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base al presente atto sono sospesi fino alla scadenza del termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi di imposta.

Qualora il trasgressore, nel termine di 60 giorni dalla notifica del presente atto non definisca la controversia con il pagamento agevolato della sanzione (pari ad 1/3 della sanzione amministrativa irrogata), non presenti deduzioni difensive oppure non proponga impugnazione, il presente atto sarà considerato provvedimento di irrogazione, costituente titolo per l'avvio della procedura di riscossione coattiva di quanto determinato, oltre le spese di notifica.

Informazioni sulla procedura possono essere ottenute presso l'Ufficio in intestazione oppure telefonicamente allo 091 - 7653664. Responsabile Reparto URP Sig. Sparacello Giovanni. Il riesame dell'atto e l'eventuale autotutela possono essere richiesti all'Ufficio in intestazione.

Pratica trattata da: A.D. Tiziana Cordani

Il responsabile del procedimento
Dott.ssa G. Pagliaro

Il Direttore dell'Ufficio ad interim
Gaspere Rappa

Firmato digitalmente

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Atto pubblicato mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 23/03/2020 al 10/04/2020 con il n. 154 del registro delle pubblicazioni.

Cassaro li 23/03/2020

Il Messo Comunale

OPPOSIZIONI

Atto immediatamente esecutivo

Cassaro li.....

